



CITTÀ DI POTENZA

N. 161/2024 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

OGGETTO: CAPODANNO 2024 – DIVIETO DI ACCENSIONE OD ESPLOSIONE DI ARTIFICI E MANUFATTI PIROTECNICI IN GENERE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Amministrazione intende salvaguardare gli spettacoli di arte pirotecnica, universalmente apprezzati e legati al bagaglio delle nostre tradizioni popolari, purché autorizzati e realizzati a cura di professionisti del settore, ed in base ai più stretti dettami di sicurezza;
- che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di accendere ed esplodere all'interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni genere, anche estremamente pericolosi da maneggiare;
- l'uso dei suddetti materiali pirotecnici, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, può causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi le maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- gli articoli pirotecnici, per il loro contenuto di sostanze esplosive, impiegati con imprudenza o imperizia aumentano il rischio di incendi e possono determinare anche ingenti danni economici alle cose;
- che ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato, in conseguenza del rischio d'incendio provocato dall'accensione incontrollata di fuochi pirotecnici;
- nei confronti dei soggetti più fragili e degli animali, deve essere assicurata una speciale tutela dal rumore intenso generato dall'uso incontrollato di artifici pirotecnici, che produce fenomeni di forte stress, disorientamento e panico;
- la possibilità di acquistare fuochi pirotecnici estremamente pericolosi e non controllati presso venditori non autorizzati, deve essere assolutamente contrastata;
- che, parimenti, occorre inibire la possibilità di raccogliere botti, petardi e simili artifici inesplosi;

CONSIDERATO necessario, stante la contingibilità del fenomeno e l'urgenza di provvedere, adottare misure a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed il benessere degli animali, soprattutto in circostanze in cui tali valori sono esposti a maggiori rischi;

RITENUTO di dover conseguentemente adottare un'ordinanza in via contingibile e urgente per vietare l'accensione od esplosione di artifici e manufatti pirotecnici in genere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 7 gennaio 2024, definendo altresì le sanzioni amministrative da applicare agli inottemperanti;

VISTO:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 05/12/2016, riferita al Decreto del Ministro dell'Interno del 16/08/2016, che sollecita le Forze dell'Ordine ad azioni di prevenzione e repressione finalizzate a eliminare dal mercato i materiali esplosivi immessi illecitamente, nonché all'adozione di misure per evitare l'esplosione incontrollata di botti e l'accensione di fuochi al di fuori dei casi autorizzati;

- la circolare del Ministero dell'Interno 5 dicembre 2024, protocollo n. 0071374, concernente la vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici;
- l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 54, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli artt. 650, 659, 674 e 703 c.p.;
- la legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;
- il D.Lgs. del 04/04/2010 n. 58 modificato con D.Lgs. del 05/09/2012 n. 176;
- art. 57 del TULPS;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge 689/1981 e s.m.i.;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- la legge Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

1. a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, dalla data di pubblicazione della presente e fino alle ore 04.00 del giorno 7 gennaio 2024, è fatto divieto, in tutto il territorio cittadino, di accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche), dove transitano o siano presenti persone, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;
2. il suddetto divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.

AVVERTE

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PRECISA

- che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi eventualmente solo in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali;
- che il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc.;
- che gli artifici consentiti, da acquistarsi esclusivamente dai rivenditori autorizzati, devono essere muniti della marcatura CE, nonché dell'indicazione di una delle categorie previste dalla vigente normativa ("F1", "F2", "F3" ed anche "F4"), attestanti il livello di rischio potenziale e la soglia di rumorosità dei prodotti, in base alle quali si può determinare chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d'artificio;
- che si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi, nonché di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo;

RAMMENTA

- che, ai sensi dell'art. 659 C.P., il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 309;
- che altresì, ai sensi dell'art. 674 C.P., il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, di vapori o di fumo, nei casi non consentiti dalla legge, atti ad offendere od imbrattare o molestare persone, è punito con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino ad euro 206;
- che, ai sensi dell'art. 703 C.P., l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi e l'effettuazione di accensioni od esplosioni che risultino pericolose, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l'ammenda fino ad euro 103, e se in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, con l'arresto fino ad un mese.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Potenza "e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

INFORMA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 21 dicembre 2024
am

IL SINDACO
AVV. VINCENZO TELESCA

